



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



FONDAZIONE FORENSE
DI MILANO

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Evoluzione del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel sovraindebitamento

Avv. Francesca Monica Cocco

28 gennaio 2020



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



FONDAZIONE FORENSE
DI MILANO

Premessa

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotta, quasi en passant, da una ventina di articoli all'interno di una **legge formalmente dedicata al contrasto all'usura e all'estorsione** (Legge n. 3/2012), ha costituito in realtà una **rivoluzione copernicana** nel nostro ordinamento.

Con la Legge n. 3/2012, difatti, nasceva **formale rimedio all'insolvenza civile**, in senso concorsuale, in parallelo con i rimedi all'insolvenza commerciale di cui alla legge fallimentare.

Si suol dire che la Legge n. 3/2012 abbia inteso colmare il vuoto legislativo scaturito dalla riforma del 2006, che aveva introdotto, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (artt. 142 e segg. L.F.); **lasciando esclusa la possibilità, per i soggetti non fallibili, di accedere all'esdebitazione.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



FONDAZIONE FORENSE
DI MILANO

Premessa

E pertanto, al fine di sanare questa disparità di trattamento tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge fallimentare (insolventi commerciali) ed i soggetti esclusi da tale ambito di applicazione (insolventi civili, o soggetti sotto soglia, o soggetti c.d. non fallibili), è stato introdotto nell'ordinamento il rimedio giudiziale per la composizione della crisi dei soggetti c.d. non fallibili, attraverso la Legge n. 3/2012, **con la correlata possibilità di accedere all'esdebitazione.**

E' facile immaginare come **l'alveo dei debiti tributari e contributivi** costituisca, assai spesso, larga parte dell'indebitamento (passivo); ancor più spesso la fattibilità della procedura è strettamente dipendente proprio dalla sorte di tali debiti:

dalla possibilità di dilazionarli, o meno
dalla possibilità di falciarli, o meno.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi nelle procedure concorsuali maggiori

La riforma del 2006 della legge fallimentare aveva introdotto l'art. 182 ter "Transazione fiscale", in base al quale era possibile soddisfare parzialmente e dilazionare il pagamento dei crediti tributari e contributivi, ad **ECCEZIONE dell'Iva e delle ritenute operate e non versate, per le quali era possibile SOLAMENTE la dilazione di pagamento.**

Ciò in virtù del fatto che l'Iva è un tributo risorsa propria dell'UE e quindi lo stato membro non poteva rinunziarvi.

La giurisprudenza sotto il vigore del vecchio art. 182 ter L. F. "Transazione fiscale"

Poiché nel concordato preventivo vale il principio per cui i crediti privilegiati possono essere falcidiati, purché i rispettivi creditori siano soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, molti tribunali – **in dispregio dell'art. 182 ter L.F.** – consentivano la falcidia Iva e ritenute nel solo concordato preventivo.

La Cassazione intervenne, con le note **sentenze gemelle** (nn. 22931 e 22932 del 2011), a **confermare l'infalcidiabilità** di Iva e ritenute operate e non versate **anche in caso di concordato preventivo non accompagnato da transazione fiscale** ai sensi del previgente art. 182 ter L.F.

Sentenza Corte Costituzionale n. 225/2014

Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione dell'illegittimità costituzionale del previgente art. 182 ter L.F., in virtù del divieto, fatto agli stati membri, di rinunciare in maniera indiscriminata all'esazione dell'Iva.

Sentenze di merito contrarie alle sentenze gemelle

E' significativo osservare che nonostante le sentenze gemelle della Cassazione, molti tribunali di merito continuavano a disapplicare l'art. 182 ter L.F. ed a consentire la falcidia Iva e ritenute in materia concorsuale.

Inter alia, si segnalano: Tribunale di Varese, 30 giugno 2012; Tribunale di Como, 29 gennaio 2013; Tribunale di Cosenza 29 maggio 2013; Corte di Appello di Genova, 7 luglio 2013; Tribunale di Campobasso, 31 luglio 2013; Tribunale di Busto Arsizio, 7 ottobre 2013; Tribunale di Sondrio 12 ottobre 2013; Tribunale di La Spezia, 24 ottobre 2013; Corte di Appello di Venezia, 7 maggio 2013 e 23 dicembre 2013; Tribunale di Ascoli Piceno, 14 marzo 2014; Tribunale di Bari, 3 luglio 2014; Tribunale di Benevento, 25 settembre 2014; Tribunale di Rimini 8 ottobre 2014; Tribunale di Udine ordinanza 30 ottobre 2014 che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE; Tribunale di Perugia 28 marzo 2015; tutte reperibili su www.ilcaso.it.



Motivazioni adottate dalla giurisprudenza di merito che consentiva la falcidia nel concordato

- 1) L'istituto della transazione fiscale è di natura **facoltativa** e non obbligatoria. Pertanto il debitore può accedere al concordato preventivo anche senza formalmente accedere alla transazione fiscale.
- 2) Il divieto di falcidia Iva è stabilito solo nell'art. 182 ter "Transazione fiscale" e **non può essere applicato per analogia** all'art. 160 del concordato preventivo.
- 3) Il concordato preventivo prevede espressamente la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati, purché vantaggiosa rispetto all'**alternativa liquidatoria**.

Sentenza Corte di Giustizia 7 aprile 2016

Su impulso del Tribunale di Udine,
la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
emana la sentenza che stabilisce che lo stato membro – nell'ambito di
una procedura concorsuale –
può rinunciare a parte del credito Iva,
purché ricorrano determinate condizioni
(vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, attestazione, soglie di
voto, facoltà di opposizione del creditore, possibilità di impugnazione
dell'eventuale omologa).

SENTENZA SPARTIACQUE

Giurisprudenza a seguito della sentenza Corte di Giustizia 7.4.2016

I tribunali di merito
(che già in precedenza avevano in parte sostenuto la possibilità della
falcidia Iva nel solo concordato preventivo),
forti di questa sentenza,
hanno ammesso *tout court* la possibilità di falcidia Iva, sostenendo che
il principio di diritto
pronunciato dalla Corte di Giustizia UE
fosse direttamente applicabile in Italia
(con modalità ***self executive***),
anche se l'art. 182 ter L.F. non era ancora stato modificato

(Inter alia, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17.02.2016,
Tribunale di Livorno del 13.04.2016, Corte di Appello di L'Aquila del
30.09.2016)

Riforma dell'art. 182 ter L.F. nel 2017

Dalla Transazione fiscale al Trattamento dei crediti tributari e contributivi

La sentenza della Corte di Giustizia è del 7 aprile del 2016.

A dicembre 2016 viene emanata la **Legge di Bilancio 2017**,
in seno alla quale viene abolito il vecchio art. 182 ter
“Transazione fiscale” e viene introdotto il nuovo art. 182 ter
“Trattamento dei crediti fiscali e contributivi”,
in vigore dal 1° gennaio 2017.
Il nuovo art. 182 ter sancisce la **possibilità di pagamento parziale**
e di dilazione anche per Iva
e ritenute operate e non versate,
purchè la soddisfazione sia superiore a quanto realizzabile in caso di
alternativa liquidatoria.

Riforma dell'art. 182 ter L.F. nel 2017

Dalla Transazione fiscale al Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Il nuovo art. 182 ter sancisce la **possibilità di pagamento parziale e di dilazione anche per Iva e ritenute operate e non versate**, purchè la soddisfazione sia superiore a quanto realizzabile in caso di alternativa liquidatoria.

Il nuovo art. 182 ter sancisce altresì **l'obbligo** di passare attraverso questo istituto in caso di presenza di crediti tributari e contributivi.
Concordato preventivo: la transazione accompagna la domanda di concordato

Accordi di ristrutturazione: la transazione ha autonomia negoziale propria

Cassazione SSUU n. 26988/2016 Cassazione SSUU n. 760/2017

La nota sentenza della Cassazione n. 26988/2016,
**che finalmente ammette la possibilità
di falcidia Iva nel concordato preventivo**
(in contrasto con le precedenti sentenze gemelle), in realtà, pur
essendo del 2016,
è stata pubblicata in dicembre 2016, **a pochi giorni dall'entrata in
vigore del nuovo art. 182 ter al 1° gennaio 2017.**

Mentre la sentenza n. 760/2017 è del 13 gennaio 2017 e pertanto
ammette la falcidia dell'Iva
GIA' sotto il vigore del nuovo art. 182 ter L.F.

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel sovraindebitamento (soggetti non fallibili)

Abbiamo ripercorso le vicende evolutive del trattamento dei crediti tributari e contributivi (ex transazione fiscale) nell'ambito di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione, attraverso la riforma dell'art. 182 ter L.F.

E nel sovraindebitamento?



Soggetti che accedono agli istituti del sovraindebitamento nel nuovo Codice

- Persone fisiche
- Consumatori
- Professionisti e società tra professionisti
- Soci illimitatamente responsabili per debiti personali
- Imprenditore cessato da oltre 1 anno
- Impresa individuale sotto soglia
- Società commerciali sotto soglia
- Start up innovative
- Enti privati non commerciali
- Imprese agricole
- Altri soggetti c.d. non fallibili (fuori dall'art. 1)

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel sovraindebitamento (soggetti non fallibili)

La Legge n. 3 sul sovraindebitamento è del 2012 e pertanto essa riproduce fedelmente il vecchio art. 182 ter L.F. "Transazione fiscale", vigente all'epoca.

Pertanto l'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 prevede che il pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'Iva e delle ritenute operate e non versate **può essere dilazionato, ma mai falcidiato.**



NOTA BENE

Il divieto di falcidia Iva e ritenute operate e non versate **si pone maggiormente nel caso dell'accordo con i creditori**, in quanto il **piano del consumatore** è dedicato alle persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale.

Mentre con riguardo alla **liquidazione dei beni**, il tema della falcidia non si pone, in quanto – essendo assimilabile al fallimento quale extrema ratio – i debiti non hanno distinzione, se non in base delle cause legittime di prelazione.

Disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili (sotto soglia fallimentare)

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, mentre il nuovo art. 182 ter L.F. entrava in vigore, l'art. 7 comma 1 della L. n. 3/2012 **restava invariato.**

E pertanto, mentre i soggetti fallibili possono, nell'ambito di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione, accedere alla falcidia di Iva e ritenute operate e non versate, **i soggetti sotto soglia fallimentare, assoggettati al sovraindebitamento, debbono soddisfare integralmente l'ente impositore.**

Disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili (sotto soglia fallimentare)

Si era creata inoltre una disparità di trattamento anche nell'alveo stesso dei soggetti non fallibili.

E difatti **l'imprenditore agricolo**, oltre che accedere alla composizione della crisi per **sovraindebitamento** (Legge n. 3/2012), può accedere altresì **all'accordo di ristrutturazione** ex art. 182 bis L.F. e conseguentemente al nuovo art. 182 ter (D.L. n. 98/2011).

In guisa che l'imprenditore agricolo può – a differenza degli altri soggetti che accedono al sovraindebitamento – beneficiare della falcidia Iva e ritenute nell'ambito della legge fallimentare.

Disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili (sotto soglia fallimentare)

E' singolare che,
nonostante i principi enunciati
dalla Legge Delega n. 155/2017 (c.d. riforma Rordorf) e
nonostante le bozze diffuse del nuovo
Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito "CCII"),
L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 16/E/2018**, ha avuto
modo di chiarire che il vento della riforma del nuovo art. 182 ter, di cui
alla legge di Bilancio 2017, **non muta le regole scritte in relazione
alla composizione della crisi da sovraindebitamento**, in ossequio
al dettato letterale dell'art. 7 comma 1 terzo periodo L. n. 3/2012.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

All'interno della L. n. 3/2012,
la prima norma ad occuparsi di crediti tributari e previdenziali è
l'art. 7 comma 1 periodo 3.

L'art. 7 disciplina i presupposti di ammissibilità comuni all'accordo con i
creditori ed al piano del consumatore.

Lo stesso principio di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3
viene poi richiamato
dall'art. 12 comma 2,
dall'art. 12 comma 4,
dall'art. 12 bis comma 3,
dall'art. 12 ter comma 4,
dall'art. 13 comma 3.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

REGOLA GENERALE:

I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbono essere soddisfatti integralmente.

Questa regola generale vale per tutti i crediti assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio generale, privilegio speciale, pegno e ipoteca),
ivi compresi i crediti tributari e contributivi



Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

PRIMA MACRO ECCEZIONE:

I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono NON essere soddisfatti integralmente, allorchè

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione

(vantaggio per il creditore rispetto all'alternativa liquidatoria)

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

PRIMA MACRO ECCEZIONE:

I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono NON essere soddisfatti integralmente, allorquando l'alternativa liquidatoria non sia affatto vantaggiosa per il creditore, per incapienza del possibile ricavato del bene o del diritto (su cui insiste la causa di prelazione) in caso di liquidazione, rispetto al credito vantato.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

PRIMA MACRO ECCEZIONE:

L'attestazione circa l'incapienza del bene o del diritto in caso di liquidazione (pur invocata dal debitore) **rientra nelle funzioni del gestore OCC,** che deve inserirla nella sua Relazione.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

SECONDA MACRO ECCEZIONE:

Sono esclusi in ogni caso:

-i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.

-Iva

-Ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono mai essere falcidiati, ma solo dilazionati.



Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

SECONDA MACRO ECCEZIONE:

E' evidente che l'art. 7 comma 1 periodo 3 della L. n. 3/2012 richiama esattamente il vecchio art. 182 ter "Transazione fiscale", nella versione previgente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 (1° gennaio 2017).

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DIFFERENZE TRA:

- IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1**
- IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER**

L'art. 182 ter L.F. oggi in vigore distingue nettamente le due categorie dei tributi tributari e contributivi e stabilisce chiaramente, per entrambe le categorie, la possibilità di pagamento non integrale, subordinatamente al minor vantaggio – per entrambi gli enti impositori – dell'alternativa liquidatoria, **omettendo qualunque disposizione diversa per iva e ritenute.**

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DIFFERENZE TRA:

- IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1**
- IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER**

L'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 NON contempla alcuna distinzione tra crediti tributari e contributivi.

Esso stabilisce, in via generale, che tutti i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono NON essere soddisfatti integralmente, solo allorché

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

Ciò che accomuna tali crediti (tributari, contributivi e di ogni altra origine) è che essi sono assistiti da cause legittime di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca).

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DIFFERENZE TRA:

- IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1**
- IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER**

Solo successivamente, l'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 impone una seconda macro eccezione e stabilisce che sono esclusi in ogni caso:

-i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.

-Iva

-Ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono mai essere falciati, ma solo dilazionati.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI TRIBUTARI NON FALCIDIABILI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

Gli unici crediti NON falcidiabili nel sovraindebitamento sono:

-i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.

-Iva

-Ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono mai essere falcidiati, ma solo dilazionati.

Legge n. 3/2012
Trattamento dei crediti tributari e contributivi

**CREDITI TRIBUTARI NON FALCIDIABILI
NEL SOVRAINDEBITAMENTO**

e differenza con il nuovo art. 182 ter

Nel nuovo art. 182 ter L.F. tutti i crediti tributari e contributivi possono essere falcidiati (Iva e ritenute compresi), purché sia attestata l'incapienza dei beni sui quali sussiste la causa legittima di prelazione

Nell'art. 7 comma 1 periodo 3 tutti i crediti prelatizi (tributari, contributivi e di altra origine) possono essere falcidiati, fatta ECCEZIONE per iva e ritenute, che possono essere solo oggetto di dilazione.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Si assiste pertanto ad una macroscopica disparità di trattamento tra l'insolvente commerciale (soggetto sopra soglia che rientra nell'art. 1) e l'insolvente civile (soggetto sopra soglia ed escluso dall'art. 1).

Una società in concordato può stralciare il debito Iva, un imprenditore o una società sotto soglia... NO!

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

I CREDITI CONTRIBUTIVI

L'art. 7 comma 1 non distingue tra crediti prelatizi tributari, contributivi e di altra origine.

Stabilisce semplicemente l'infalciabilità di iva e ritenute.

I crediti contributivi NON godono di trattamento separato.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

I CREDITI CONTRIBUTIVI

I crediti contributivi nel sovraindebitamento seguono le stesse sorti degli altri crediti prelatizi (muniti di privilegio, pegno e ipoteca) e **sono falciabili** allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (c.d. seconda macro eccezione)

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI FALCIDIABILI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

I crediti falcidiabili nel sovraindebitamento sono:

- Crediti prelatizi tributari (tranne Iva e ritenute)
- Crediti prelatizi contributivi
- Crediti prelatizi di altra origine

Da soddisfare parzialmente, purché vantaggiosi per il creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI

Nuovo art. 182 ter L.F.

La disciplina della transazione fiscale
si applica unicamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali;
pertanto, rimangono esclusi
i tributi di titolarità degli enti locali,
la cui gestione NON è affidata alle agenzie fiscali.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI

Nuovo art. 182 ter L.F.

Pertanto, nella transazione fiscale,
i tributi di titolarità degli enti locali,
la cui gestione non sia affidata alle agenzie fiscali,
sono soggetti alla falcidia ordinaria prevista
dalla disciplina concorsuale e
non debbono essere necessariamente
soddisfatti per l'intero.

Legge n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI

Sovraindebitamento

Tutti i tributi di titolarità degli enti locali, indipendentemente dal fatto che la gestione sia o non sia affidata alle agenzie fiscali, Seguono le regole generali dell'art. 7 comma 1 e pertanto, se sono prelatizi, possono essere soddisfatti non integralmente, allorquando sia assicurato il pagamento in misura non inferiore in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa legittima di prelazione.

Giurisprudenza in materia di sovraindebitamento

La maggioranza dei tribunali applica letteralmente la norma dell'art. 7 comma periodo 3, **vietando** così la falcidia di Iva e ritenute operate e non versate nel sovraindebitamento.

Purtuttavia, qualche Tribunale si è espresso in maniera contraria, disapplicando la norma.

(Tribunale di Pistoia 26.04.2017, Tribunale di Torino 7.08.2017, Tribunale di Pescara 22.10.2017, Tribunale di La Spezia 10.09.2018), **consentono** la falcidia di Iva e ritenute operate e non versate anche nel sovraindebitamento).

Motivazioni adottate per la disapplicazione dell'art. 7 comma 1 terzo periodo

- 1) Applicazione in modalità self executive del principio di diritto enunciato dalla **Corte di Giustizia** del 7 aprile 2016
- 2) Riforma del nuovo art. 182 ter L.F., applicabile per analogia al sovraindebitamento, ovvero nel caso dell'accordo con i creditori e nel piano del consumatore, in quanto queste ultime sono anch'esse da considerarsi quali **procedure concorsuali, sebbene minori.**
- 3) Necessità di evitare la **disparità di trattamento**, che viola l'art. 3 della Costituzione

Tribunale di Udine del 14.05.2018: rimessione alla Corte Costituzionale

Con ordinanza del 14 maggio 2018, il **Tribunale di Udine** ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio di **legittimità dell'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012**, per violazione dell'art. 3 (principio di uguaglianza) e art. 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.

Motivazioni adottate dal Tribunale di Udine

- 1) Ai soggetti rientranti nell'art. 1 L.F. (soggetti fallibili) è consentito prevedere il pagamento non integrale dei crediti privilegiati, ivi compresi i crediti Iva e per ritenute operate e non versate (concordato preventivo + accordo di ristrutturazione)
- 2) Il suddetto principio – purché rispetti il criterio del vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, opportunamente attestato – è ormai comune a tutte le procedure concorsuali
- 3) Si è determinata una disparità di trattamento (art. 3 Costituzione) rispetto ai soggetti sotto soglia che accedono al sovraindebitamento (esclusa liquidazione del patrimonio)
- 4) Si impedisce alla p.a. di esprimere un voto e/o fare opposizione al fine di valutare il vantaggio della proposta del sovraindebitato rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 97 Costituzione).

Corte Costituzionale n. 245/2019

Esattamente 9 mesi prima dell'entrata in vigore del CCII, che espunge definitivamente anche dal sovraindebitamento il divieto di falcidia di Iva e ritenute operate e non versate, la **Corte Costituzionale**, adita dal Tribunale di Udine, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1 terzo periodo della L. n. 3/2012, limitatamente alla locuzione «all'imposta sul valore aggiunto»** (e non anche alle ritenute, che non formavano oggetto della causa di merito).

Corte Costituzionale n. 245/2019

Viene posta **fine alla disparità di trattamento** dei soggetti non fallibili (assoggettabili al sovraindebitamento) e i soggetti fallibili (assoggettati alla legge fallimentare), con riguardo alla possibilità di falciare Iva, avuto sempre riguardo all'alternativa liquidatoria.

Pertanto, dal 29 novembre 2019 (data sentenza) fino al 14 agosto 2020 (data entrata in vigore del CCII), **è possibile GIA' depositare** un accordo con i creditori, senza prevedere alcun trattamento differenziato a favore dell'ente, in merito all'Iva.

Corte Costituzionale n. 245/2019

La Corte Costituzionale riconosce che **non vi è motivo di trattare diversamente**, sotto questo profilo, **i debitori non fallibili** (legittimati ad avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) e **i debitori fallibili** (legittimati ad avvalersi delle procedure concorsuali maggiori di cui alla legge fallimentare).

E ciò **a prescindere dalle dimensioni dell'attività esercitata** e dalla loro incidenza economica, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all'obiettivo perseguito di superamento della crisi.

Corte Costituzionale n. 245/2019

Pertanto, l'art. 7 comma 1 terzo periodo della Legge n. 3/2012 è ritenuto costituzionalmente illegittimo:

- 1) vs l'art. 3 della Costituzione, **in violazione del principio di eguaglianza**, in quanto tratta in modo disuguale soggetti (fallibili e non fallibili) che si trovano in condizioni analoghe;
- 2) vs l'art. 97 della Costituzione, **in violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione**, in quanto priverebbe quest'ultima del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta sia vantaggiosa rispetto ad una ipotizzabile alternativa liquidatoria.

PREMESSA: La Riforma che verrà

Con il D. Lgs. n. 14/2019 è stato emanato il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Tale Codice **manderà in soffitta sia la legge fallimentare** (R.D. n. 267/1942 e successive novelle), **sia la legge sul sovraindebitamento** (L. n. 3/2012 e successive novelle).

A partire quindi dal 15 agosto 2020 (data entrata in vigore) avremo un **Codice unico** che **tratterà complessivamente la materia concorsuale e liquidatoria sia per i soggetti sopra soglia, sia per i soggetti sotto soglia.**

PREMESSA: La Riforma che verrà

Con il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza vengono introdotte molte novità anche in tema di sovraindebitamento.

Tra queste novità,
c'è la **definitiva possibilità per il sovraindebitato** che accede al concordato minore (ex accordo con i creditori) ed al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) **di falciare il credito Iva e ritenute operate e non versate.**

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Analisi del trattamento
dei crediti tributari e previdenziali
nel sovraindebitamento

a partire dalla data del 15 agosto 2020

(allorquando entra in vigore il nuovo
Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019)

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

IMPIANTO NORMATIVO CCII

Nel CCII **manca una disposizione simile all'art. 7 L. 3/2012**,
che disciplina i presupposti di ammissibilità comuni
al piano del consumatore ed all'accordo con i creditori,
laddove veniva sancita il divieto di falcidiabilità
per Iva e ritenute operate e non versate.

I due nuovi istituti (ristrutturazione dei debiti del consumatore e
concordato minori) vengono trattati del tutto separatamente.

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

NOTA BENE

La questione del divieto di falcidia Iva e ritenute operate e non versate si pone solamente nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore e **NON nel caso della liquidazione del patrimonio**

Difatti, la liquidazione del patrimonio è considerata *extrema ratio*, e quindi con essa il debitore non può fare altro che mettere a disposizione tutto il patrimonio per il miglior soddisfacimento dei creditori, quale esso risulti (come per il fallimento).

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)

Viene definitivamente abrogata la disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

Per cui all'art. 67 comma 4 CCII si legge semplicemente che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti NON integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dal Gestore OCC.

Nessuna eccezione più ricorre per Iva e ritenute.

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)

L'art. 70 comma 7 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice omologa il piano**, dopo averne verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica.

Viene dunque abrogata la verifica, da parte del Giudice, dell'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 bis comma 3 L. n. 3/2012).

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)

L'art. 72 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice revoca l'omologazione del piano**, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Viene dunque abrogata la revoca dell'omologazione del piano in caso di mancato integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 ter comma 4 L. n. 3/2012).

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

Viene definitivamente abrogata la disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

Per cui all'art. 75 comma 2 CCII si legge semplicemente che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti NON integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dal Gestore OCC.

Nessuna eccezione più ricorre per Iva e ritenute.

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 74 comma 3 CCII stabilisce che **la proposta di concordato minore può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti** attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione del debitore in classi.

Non vi è alcun riferimento alla disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 82 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice revoca l'omologazione del piano concordatario**, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Viene dunque abrogata la revoca dell'omologazione del piano concordatario in caso di mancato integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 comma 4 L. n. 3/2012).

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 80 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che **il giudice omologa il concordato minore**, dopo aver verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano concordatario e il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Viene dunque abrogata la verifica, da parte del Giudice, dell'idoneità del piano concordatario ad assicurare l'integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 comma 2 L. n. 3/2012).

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCLUSIONI (dal 15 agosto 2020)

Con riguardo al tema generale del trattamento dei crediti tributari e contributivi
nelle procedure per sovraindebitamento,
come disciplinato da nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza,
si può così concludere:

CCII - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14/2019

Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCLUSIONI

(dal 15 agosto 2020)

- 1) I crediti tributari (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate)** non trovano nessun trattamento differenziato rispetto agli altri crediti; essi seguono le sorti generali a seconda del loro grado. Qualora assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca) possono subire falcidia (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate) allorquando la liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, costituisca un'alternativa meno vantaggiosa per l'ente creditore.
- 2) Scompare definitivamente il divieto di falcidia per iva e ritenute operate e non versate nel sovraindebitamento** (più precisamente nel concordato minore e nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore)



Il nuovo Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCLUSIONI (dal 15 agosto 2020)

3) I crediti contributivi non trovano nessun trattamento differenziato rispetto agli altri crediti; essi seguono le sorti generali a seconda del loro grado. Qualora assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca) possono subire falcidia (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate) allorquando la liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, costituisca un'alternativa meno vantaggiosa per l'ente creditore.

Ipse dixit

“Speriamo bene”.

Renato Rordorf

Presidente Emerito della Corte di Cassazione

Da “*Prime osservazioni al Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza*”,
Renato Rordorf, I Contratti n. 2/2019, Milano, IPSOA.